

Registrato ad AOSTA
il 08/07/2019 al N. 2573
Serie AT esatti € 209,00

Rep. n. 14767

Del 02.07.2019

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

(Codice Fiscale n. 80002270074)

* * * * *

CONTRATTO, TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E

L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE COSTITUITA TRA LE

SOCIETÁ REA DALMINE S.P.A., CON SEDE IN DALMINE (BG),

(CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE

IMPRESE: 02486950161), – MANDATARIA – F.LLI RONC – S.R.L.,

CON SEDE IN INTROD (AO), (CODICE FISCALE E NUMERO DI

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE: 00181010075) E

CESARO MAC. IMPORT S.R.L., CON SEDE IN ERACLEA (VE),

(CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE

IMPRESE: 03024640272), PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

DELLA VALLE D'AOSTA (CUP: B51E17000360007 – CIG: 7258644684).

* * * * *

VALORE PRESUNTO: EURO 95.374.215= (I.V.A. esclusa)

(novantacinquemilionitrecentosettantaquattromiladuecentoquindici)

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, addì due, del mese di luglio, in Aosta, in un

Ufficio della Regione presso lo stabile sede dell'Amministrazione della

Regione autonoma Valle d'Aosta, sito in piazza Deffeyes, 1, innanzi a me,

dottorssa Stefania Fanizzi, incaricata delle funzioni rogatorie dei contratti

Imposta di bollo
assolta con le
modalità telematiche,
ai sensi del D.M. 22
febbraio 2007,
mediante Modello
Unico Informatico
(M.U.I.), per
l'importo di € 45,00

della Regione con decreto del Presidente della Regione n. 549 in data 11 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19 maggio 2006, n. 12, e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 994 in data 20 agosto 2018 e n. 371 in data 22 marzo 2019, domiciliata per la carica presso la sede della Regione autonoma Valle d'Aosta, sono comparsi:

1) la dottoressa Ines Mancuso, nata a Aosta il 24 agosto 1960, ed ivi residente, dirigente regionale *pro-tempore* della Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente, nominata con deliberazione della Giunta regionale n. 1041 del 29 luglio 2016, come confermato con deliberazione n. 994/2018, la quale interviene e agisce, nel presente atto, a nome e per conto della Regione autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale 80002270074 (di seguito Concedente), ai sensi dell'articolo 4, comma 3 lettera i) della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

2) il signor Marco Sperandio, nato a Bergamo il 29 giugno 1968, residente in Dalmine (BG), il quale interviene nel presente atto in qualità di rappresentante, a nome e per conto dell'associazione temporanea di imprese (di seguito Concessionario), costituita con atto – autenticato nelle firme dal notaio dottoressa Aminta Mele di Segrate - Rep. n. 88.948 - raccolta n. 14.834, in data 18 settembre 2018, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 2, il 20 settembre 2018, al n. 45814 serie IT, allegato al presente contratto sotto la lettera A, tra le seguenti società:

a) REA DALMINE S.P.A., (*mandataria*) con sede in Dalmine (BG), via Dossi s.n.c. (codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura di Bergamo: 02486950161), la quale si occuperà delle seguenti tipologie di attività:

- costruzione impianti e gestione, per una quota di partecipazione al raggruppamento pari al 51% corrispondente alla percentuale di esecuzione della concessione;

b) F.LLI RONC – S.R.L., (*mandante*) con sede in Introd (AO), località Champgerod (codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni: 00181010075), la quale si occuperà delle seguenti tipologie di attività:

- costruzioni civili e gestione, per una quota di partecipazione al raggruppamento pari al 45% corrispondente alla percentuale di esecuzione della concessione;

c) CESARO MAC. IMPORT S.R.L., (*mandante*) con sede in Eraclea (VE), via delle Industrie, n. 28 (codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo: 03024640272), la quale si occuperà della seguente tipologia di attività:

- solo costruzione di impianti escluse le attività di gestione per una quota di partecipazione al raggruppamento pari al 4% corrispondente al valore delle opere di competenza in percentuale rispetto al valore dell'intera concessione.

Detti componenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante, sono certo

Premettono che

A) con deliberazione della Giunta regionale n. 1373 in data 9 ottobre 2017, è stato approvato il Progetto di fattibilità di cui alla proposta di finanza



di progetto presentato dall'associazione temporanea di imprese composta dalla società Rea Dalmine S.p.A., con sede in Dalmine (BG) e dalla società F.Ili Ronc S.r.l., con sede in Introd (AO) e sono state avviate le procedure per l'espletamento della gara di concessione di cui trattasi:

B) con provvedimento dirigenziale n. 5778 in data 3 novembre 2017, del dirigente regionale *pro-tempore* della Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque, è stata adottata la determina a contrarre, ai sensi dell'articolo 32 del d.lgs. 50/2016, per l'affido, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 60 del predetto decreto legislativo e della Parte III – Contratti di Concessioni, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 del medesimo decreto legislativo 50/2016 per l'affido della concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Valle d'Aosta, per un periodo di 17 anni (2 per la costruzione degli impianti per la gestione integrata dei servizi) a partire dal 1° gennaio 2020 avvalendosi della Centrale Unica di Committenza (CUC) per l'espletamento delle funzioni di Stazione Appaltante;

C) con determinazione n. 11206 del 7 novembre 2017, della Centrale Unica di Committenza, è stata approvata l'indizione della procedura telematica aperta per l'affidamento della concessione di cui si tratta. Con la stessa determinazione è stato, inoltre, preso atto della documentazione predisposta dall'Ente Committente e, in particolare, del progetto di fattibilità e del capitolato di gara, e sono stati approvati il bando di gara e il disciplinare con i relativi allegati;

D) l'Ente Concedente in data 9 novembre 2017 ha pubblicato, per il

tramite della Società IN.VA. S.p.A. individuata come Centrale unica di committenza per la Regione, sulla GUI e c/o l'UE l'avviso per l'appalto relativo all'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Valle d'Aosta in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 50/2016;

E) le indicazioni tecniche e progettuali di tutte le sezioni impiantistiche del nuovo sistema di trattamento dei rifiuti (di seguito per brevità Impianto) nel suo complesso, nonché tutti gli aspetti connessi con la gestione dei relativi servizi, da eseguire nel Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, ubicato in Comune di Brissogne, Località L'Ile Blonde, n. 1 (di seguito denominato "Centro"), sono contenute nello Studio di Fattibilità, allegato al bando di gara, predisposto dal Concedente, che sono risultate pienamente coerenti con le previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con la legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22;

F) per "Centro" si intendono tutti gli impianti esistenti e di nuova costruzione, le strutture e le attrezzature, sia mobili sia immobili, ubicati nei Comuni di Quart, Brissogne e Pollein, Località L'Ile Blonde, n. 1, di proprietà regionale, compresi nelle aree individuate al catasto terreni di:

- Comune di Brissogne al foglio 1, mappali 3, 68, 404 e foglio 2 mappali 4, 60, 115, 120, 121, 122, 130, 139, 140, 143 e 290;
- Comune di Pollein al foglio 8, mappali 22 e 306;
- Comune di Quart al foglio 40, mappali 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 83, 192, 539, 541, 543, 544,

strettamente connessi con le seguenti attività:

a) gestione dei rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati e dei rifiuti speciali

assimilabili indifferenziati (ricezione, trattamento, recupero/smaltimento dei flussi);

b) gestione dei rifiuti urbani ed assimilati differenziati e dei rifiuti speciali assimilabili differenziati (ricezione, trattamento, avvio a recupero/smaltimento);

c) gestione post-operativa del I, II e III lotto della discarica per rifiuti urbani esistente annessa al Centro e gestione del cogeneratore alimentato dal sistema di estrazione del biogas prodotto dalla discarica;

d) gestione del IV lotto della discarica realizzata dalla Regione in adiacenza ai tre lotti di discarica esauriti;

e) gestione del deposito preliminare ed avvio alle conseguenti operazioni di recupero/smaltimento finale dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi derivanti da piccole attività produttive.

Saranno, altresì, compresi nell'ambito del "Centro" tutti gli impianti, le strutture e le attrezzature, sia mobili sia immobili, che saranno realizzati sul territorio regionale in conformità alle modalità tecniche, amministrative,

giuridiche e finanziarie stabilite dal presente contratto durante il periodo di validità del contratto e ritenuti, in attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con l.r. 22/2015, attinenti alle attività di gestione dei rifiuti e che risultino strettamente pertinenti con gli impianti e le attività già in funzione;

G) in sede di gara l'associazione temporanea di imprese composta dalle società REA DALMINE S.P.A., con sede in Dalmine (BG), F.LLI RONC – S.R.L., con sede in Introd (AO) e CESARO MAC. IMPORT S.R.L., con sede in Eraclea (VE) di seguito per brevità "il Proponente", ha presentato il

Progetto Definitivo per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Valle d'Aosta (in seguito "Progetto");

H) con determinazione di aggiudicazione n. 7986 in data 27 agosto 2018, della Centrale Unica di Committenza, considerato che nell'esperimento della procedura aperta, è risultata unica offerente l'associazione temporanea di imprese costituita tra le società REA DALMINE S.P.A., con sede in Dalmine (BG) – mandataria – F.LLI RONC – S.R.L., con sede in Introd (AO) e CESARO MAC. IMPORT S.R.L., con sede in Eraclea (VE), è stata approvata l'aggiudicazione efficace al predetto raggruppamento per l'affidamento della concessione relativa al servizio di cui si tratta, per un importo contrattuale complessivo pari a netti euro 95.374.215;

I) con provvedimento dirigenziale n. 4974 in data 6 settembre 2018, del dirigente regionale pro-tempore della Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque, è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva della concessione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani della Valle d'Aosta per un periodo di 17 anni, all'associazione temporanea di imprese costituita tra le società REA DALMINE S.P.A., con sede in Dalmine (BG) – mandataria – F.LLI RONC – S.R.L., con sede in Introd (AO) e CESARO MAC. IMPORT S.R.L., con sede in Eraclea (VE);

J) in esecuzione di quanto previsto dal Capitolato di gara, il Concessionario ha provveduto a presentare, alle strutture regionali competenti, in data 6 dicembre 2018, acquisita al prot. n. 7920/TA, la domanda di variazione di titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già in capo alla società Valeco S.p.A., attuale gestore del Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati afferenti alla gestione delle attività

di gestione dei rifiuti nel Centro di Brissogne rilasciata con il Provvedimento dirigenziale n. 7243 del 12 dicembre 2018, al fine di consentire il subentro nelle attività del Centro entro il 1° gennaio 2020;

K) in data 13 dicembre 2018, con note acquisite dall'Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 8123 e 8125, il Concessionario ha presentato la documentazione afferente alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la contestuale richiesta di modifica sostanziale dell'A.I.A. al fine di acquisire l'approvazione del progetto di adeguamento del Centro, anche attraverso la realizzazione del nuovo sistema impiantistico di trattamento, recupero e smaltimento finale dei rifiuti urbani e speciali assimilati, nonché per la gestione del centro stesso secondo la nuova configurazione conseguente all'adeguamento strutturale ed impiantistico;

L) a partire dalla data di presentazione della documentazione specificata alla precedente lettera J) è possibile procedere alla sottoscrizione del contratto fra l'Amministrazione Concedente ed il Concessionario;

M) il Concessionario, una volta acquisite formalmente sia la V.I.A. che l'A.I.A., provvederà, nella prima fase operativa, a gestire il Centro in conformità a quanto previsto dal Capitolato di gara, assicurando contestualmente la realizzazione di tutte le opere afferenti sia ai nuovi impianti di trattamento dei rifiuti che di adeguamento strutturale ed organizzativo del Centro, in piena conformità ai progetti approvati e alle prescrizioni fissate in fase di rilascio dell'A.I.A. e, assicurerà, nella seconda fase, la gestione del Centro in conformità al progetto di gestione, così come approvato in sede di rilascio di A.I.A., fatte salve le ulteriori eventuali prescrizioni;

N) la Stazione Appaltante ha verificato in fase di aggiudicazione definitiva della Concessione la regolare iscrizione alle White list contro le infiltrazioni mafiose sulle società F.LLI RONC – S.R.L., con sede in Introd (AO) e CESARO MAC. IMPORT S.R.L., con sede in Eraclea (VE), mentre per la società REA DALMINE S.P.A., con sede in Dalmine (BG) si è proceduto all’acquisizione dell’informazione antimafia ai sensi dell’articolo 91 del d.lgs. 159/2011;

O) i presupposti e le condizioni su cui si fondano gli investimenti inerenti al Progetto e alla relativa gestione, come richiesto dal d.lgs. 50/2016, assicurano il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli stessi, come risulta dal “Piano Economico Finanziario” presentato in sede di gara:

P) il presente contratto è stipulato con modalità elettronica in conformità a quanto previsto dall’articolo 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016.

Quanto sopra premesso e richiamato come parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse ed Allegati

1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto l’Affidamento in concessione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani della Valle d’Aosta, incluse la progettazione e la realizzazione dell’impiantistica necessaria allo svolgimento dell’attività, nonché delle opere di adeguamento strutturale del Centro. In particolare, le attività oggetto della concessione di

servizi riguardano:

a. **1° fase: primi due anni di concessione:**

- la gestione tecnico-operativa ed amministrativa delle diverse attività già in essere presso il Centro Regionale di trattamento RU ed assimilati di Brissogne, anche attraverso l'utilizzo del IV lotto di discarica, per lo smaltimento, in via transitoria e fino all'avvio del nuovo sistema impiantistico, dei rifiuti indifferenziati anche non precompattati, in blocchi;
- la prosecuzione della gestione post operativa del I, II e III lotto di discarica esauriti, comprendente tutte le attività tecniche, di controllo e monitoraggio ambientale, nonché di estrazione e valorizzazione energetica del biogas prodotto;
- la realizzazione, contestuale alla gestione ordinaria del Centro, delle opere previste dal Progetto definitivo presentato in sede di gara, così come eventualmente aggiornato/modificato in fase di ottenimento dell'A.I.A.;



b. **2° fase: successivi 15 anni di concessione:**

- gestione delle diverse attività tecnico-operative di conduzione, manutenzione dei fabbricati, delle attrezzature, degli impianti di trattamento, recupero, smaltimento, di controllo ambientale, nonché di ogni altra attività di carattere amministrativa, così come previste dal Progetto di gestione presentato in sede di gara, oltretutto in conformità alle prescrizioni che saranno stabilite dall'atto di A.I.A.;

2. Le attività gestionali in essere, da assicurare nella prima fase transitoria (2 anni), sono quelle attualmente disciplinate dalle seguenti

autorizzazioni regionali:

a) Autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con Provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2013;

b) Autorizzazione alla gestione delle attività di Operazioni di smaltimento (deposito preliminare - punto D15 e operazioni di recupero; messa in riserva - punto R13 e attività di compostaggio; riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi - punto R3 relativamente alle attività non ricomprese nell'Autorizzazione Integrata Ambientale) rilasciato con Provvedimento dirigenziale n. 1115 del 16 marzo 2010.

3. Lo svolgimento del servizio di gestione da avviare, a partire dal 3° anno di concessione e, comunque, dalla data di avvio dei nuovi impianti di trattamento dei rifiuti, prevede le seguenti attività:

a) ricevimento dei rifiuti;

b) gestione delle attività di trito-vagliatura dei rifiuti urbani e speciali assimilabili indifferenziati;

c) gestione delle attività di biostabilizzazione aerobica del sottovaglio derivante dalla tritovagliatura dei rifiuti indifferenziati;

d) gestione delle attività di selezione del flusso di raccolta differenziata multimateriale a prevalente base plastica;

e) gestione del flusso derivante dalla raccolta differenziata della frazione organica di origine domestica e da utenze assimilate (attività di ristorazione e industrie agro-alimentari);

f) gestione dei restanti flussi provenienti dalla raccolta differenziata;

g) gestione tecnico-operativa della discarica di IV lotto annessa al Centro

regionale di trattamento RU ed assimilati di Brissogne;

h) gestione post-operativa del I, II e III lotto della discarica esistente e gestione del cogeneratore alimentato a biogas;

i) gestione del servizio afferente alla piattaforma di deposito preliminare/messa in riserva dei rifiuti speciali, anche pericolosi, provenienti da piccole attività produttive;

j) servizio di manutenzione cassoni e stazioni di trasferimento;

4. Il Concessionario assicurerà, inoltre:

k) la predisposizione in forma finale, entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del regolamento di gestione del servizio, già presentato come proposta in sede di gara che riporti:

1) le norme di funzionamento del Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, di Brissogne;

2) per le attività connesse con la gestione della discarica, i contenuti dei Piani previsti dall'allegato 2 del d.lgs. 36/2003;

3) gli schemi-tipo di convenzione da sottoscrivere con i Sub ATO e con i soggetti privati conferitori di rifiuti speciali ammessi al Centro;

4) le modalità di contabilizzazione ai Sub ATO degli oneri inerenti le singole tipologie di rifiuti urbani conferiti;

5) la rendicontazione e la contabilizzazione amministrativa ed economica delle quantità e tipologia dei rifiuti gestiti;

6) ogni altro adempimento fiscale, amministrativo previsto dalle normative vigenti inclusa la gestione degli introiti per conto dell'Amministrazione regionale e la formazione dei fondi previsti dal d.lgs. 36/2003, per l'accantonamento della quota parte di tariffa



necessaria alla gestione delle future attività di sistemazione finale, recupero ambientale e gestione-post operativa del IV lotto di discarica;

7) la sottoscrizione, previa delega della Regione autonoma Valle d'Aosta, delle convenzioni operative con tutti i consorzi di filiera del CONAI volti ad assicurare la più adeguata e conveniente gestione delle frazioni di rifiuti conferiti in forma differenziata dai Sub ATO o da privati conferitori convenzionati con il Centro regionale;

8) il pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

4. Rientrano nelle competenze del Concessionario le attività e i compiti necessari per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle nuove opere e impianti di trattamento, nonché delle opere e impianti presi in consegna, secondo le modalità e i termini di cui ai successivi articoli del presente contratto, costituenti il Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, di Brissogne. In particolare, rientrano nelle competenze del Concessionario:

1) la progettazione esecutiva delle nuove opere ed impianti;

2) la costruzione delle nuove opere ed impianti, nonché la loro gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria per la durata della concessione, conformemente al Progetto Definitivo approvato in sede di A.I.A. e nel pieno rispetto di quanto riportato dal Capitolato di gara;

3) la gestione funzionale e lo sfruttamento economico delle opere ed impianti realizzati e delle opere ed impianti presi in consegna per la

durata della concessione.

5. Fanno parte integrante del presente contratto gli allegati di cui al successivo articolo 44.

ART. 3 - Durata della concessione

1. La durata del contratto di concessione è stabilita in 17 anni a decorrere dalla data del verbale di consegna del Centro regionale, che dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2020. Il Concessionario gestisce il servizio integrato per l'intero periodo contrattuale di 17 anni in due fasi:

a) 1° fase: durata 2 anni

Nella prima fase il Concessionario gestisce il servizio integrato utilizzando gli impianti esistenti, alle condizioni economiche contrattuali in essere con l'attuale gestore (riferimento deliberazione della Giunta regionale n 5200 del 30 dicembre 2002, così come modificata con il provvedimento dirigenziale n. 2452/2010 e con la deliberazione della Giunta regionale n. 337 del 1 marzo 2016) vigenti, al momento del subentro nell'esecuzione dei servizi assicurando lo stesso livello di qualità del servizio in termini di personale e mezzi. Si fa salva la possibilità di conferire i rifiuti indifferenziati nel IV lotto dell'esistente discarica, nel caso siano assicurati, da parte dei soggetti attivi, il rispetto dei criteri definiti da ISPRA e qualora sussistano le condizioni di cui al documento riportante: *“Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’articolo 48 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 – Documento ISPRA 145/2016 che indica che “al fine di escludere la necessità di sottoporre a trattamento il rifiuto residuo da raccolta differenziata (codici 200301 e 200399, ad eccezione dei rifiuti da esumazione e estumulazione), deve essere*

garantito che:

a. sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione della frazione del rifiuto urbano biodegradabile in discarica (RUB);

b. sia stata conseguita una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65%.

In tali condizioni il pretrattamento potrebbe non essere necessario se il rifiuto residuo presenta un IRDP inferiore a $1.000 \text{ mg O}_2 \cdot \text{kgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$, assicurando le analisi secondo le frequenze riportate all'appendice al documento ISPRA.

b) 2° fase: dal termine della prima fase fino al compimento del 17° anno (durata 15 anni)

Dal termine della 1° fase, il Concessionario gestisce il servizio integrato alle condizioni economiche offerte in conformità al PEF proposto in sede di gara e approvato dagli Enti. È inteso che la configurazione impiantistica prevista dal Concessionario nel progetto definitivo deve essere operativa a partire dall'inizio di tale 2° fase. Eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori, per qualsiasi causa, non daranno titolo a maggiori esborsi economici a carico delle utenze del servizio rispetto all'offerta formulata. Per eventuali ritardi ingiustificati della realizzazione delle opere verranno applicate le penali riportate all'articolo 31.

2. Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario provvede al trasferimento in proprietà al Concedente dell'opera assentita in concessione, nonché delle relative pertinenze, in perfetto stato di manutenzione e funzionalità, senza alcun onere per il Concedente.

3. Alla scadenza del periodo di durata della concessione, i rapporti

inerenti all'eventuale successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente sono regolati ai sensi dell'articolo 34.

4. Il Contratto potrà essere modificato nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Il Concedente si riserva la facoltà di riscatto del servizio, prima della scadenza naturale del contratto nei seguenti casi:

a) modifica delle norme nazionali o comunitarie in materia di gestione dei rifiuti, tale da rendere necessaria la definizione di nuovi modelli gestionali;

b) rilevanti modificazioni negli atti di pianificazione regionale, rilevanti innovazioni tecnologiche, altri eventi straordinari e imprevedibili, tali da alterare l'equilibrio economico finanziario in modo da rendere non conveniente per la Regione la prosecuzione del servizio;

c) importanti motivi di interesse pubblico.

6. Il riscatto del servizio comporta la restituzione delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'espletamento del servizio.

7. In caso di riscatto al Concessionario, è dovuta un'indennità calcolata tenendo conto del valore dei beni non ammortizzati risultanti dal piano economico finanziario, nonché dell'ulteriore danno derivante dall'interruzione anticipata dal contratto di cui il concessionario dia concreta dimostrazione. In caso di mancato accordo sull'indennità, la questione è sottoposta al Comitato tecnico di cui all'articolo 36.

8. La volontà di riscatto non può essere esercitata prima che siano



trascorsi almeno cinque anni dalla stipula del contratto ed è comunicata al Concessionario almeno due anni prima della data in cui dovrà cessare la gestione e in modo che sia portato a termine l'esercizio annuale in corso.

9. Nel caso di cui al comma 5, lettera b), il Concessionario, a cui è stata comunicata la volontà di riscatto, può offrire di modificare le condizioni del contratto per ristabilire l'equilibrio economico finanziario a favore della Regione. Se la Regione ritiene accettabile la proposta, la sottopone al Comitato tecnico di cui all'articolo 36 e, in caso di parere favorevole, la modifica concordata è formalizzata con atto aggiuntivo.

ART. 4 - Caratteristiche degli impianti oggetto di concessione

1. Tutte le caratteristiche tecniche delle nuove opere e impianti di trattamento sono compiutamente definite nel Progetto delle Opere degli Impianti approvato dal Concedente, così come integrato dalle prescrizioni VIA e AIA, al quale si rimanda (articolo 44).

2. Le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti affidati in concessione sono definite nel verbale di consegna di cui all'articolo 16. Tale verbale contiene le risultanze delle attività di verifica e consistenza delle caratteristiche delle opere ed impianti esistenti eseguita dall'Amministrazione regionale di concerto con il gestore uscente.

ART. 5 - Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario si impegna:

- a) a eseguire la progettazione esecutiva, a realizzare e gestire le nuove opere e impianti di trattamento, nonché le opere e gli impianti esistenti oggetto della concessione, in condizioni di equilibrio economico – finanziario, tenuto conto anche delle eventuali

modificazioni/integrazioni che interverranno in sede di approvazione della Valutazione Impatto Ambientale e di rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale, le cui pratiche sono state depositate presso la struttura regionale competente in data 13 dicembre 2018, con note acquisite dall'Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 8123 e 8125;

b) a trasmettere al Concedente il progetto esecutivo delle nuove opere e impianti entro quattro mesi dalla data di rilascio dell'AIA, sulla base del progetto definitivo presentato in sede di gara fatte salve le prescrizioni fissate in sede di approvazione della VIA e di rilascio dell'AIA; all'approvazione del progetto esecutivo provvede il dirigente della struttura regionale competente alla supervisione del contratto, avente funzioni di RUP, ai fini della verifica della rispondenza a quanto approvato in sede di VIA e autorizzato in sede di rilascio di A.I.A.;

c) a mantenere la funzionalità dell'Impiantistica in concessione attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva della stessa;

d) a eseguire tutte le attività di gestione e le operazioni finanziarie inerenti all'oggetto della concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Concedente dal presente contratto;

e) a gestire gli impianti secondo le indicazioni contenute nel Progetto Definitivo così come approvato in sede di rilascio di A.I.A.,



avendo a mente l'obiettivo di ottenere i migliori rendimenti di recupero dei materiali, di recupero energetico dallo sfruttamento del biogas della discarica annessa al Centro regionale e la limitazione dell'impatto ambientale;

f) a trattare tutti i rifiuti, per quantità e qualità, indicati nel Progetto Definitivo e tutti quelli, per quantità e qualità, che l'Ente Concedente ritenesse di dovere conferire in aggiunta a quelli indicati nel Progetto Definitivo;

g) ad assicurare la possibilità di conferimento all'Impianto dei rifiuti adeguandosi agli orari di svolgimento dei servizi di raccolta e a quelli del successivo conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento;

h) ad osservare e fare osservare, nei limiti delle proprie competenze relative alla gestione del servizio, le norme vigenti, in particolare quelle norme di sicurezza e di igiene, stabilite in riferimento al servizio;

i) ad osservare ed applicare nei confronti del personale dipendente, le norme sui contratti collettivi di lavoro e l'obbligo delle assicurazioni assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche vigenti;

j) a mantenere la funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse;

k) a conseguire, successivamente all'avvio del servizio, e a mantenere per tutta la durata della concessione, a propria cura e spese, le pertinenti (competenti) certificazioni ISO (9000 e 14000) per la

gestione;

l) ad eseguire tutte le prestazioni contenute nel capitolato prestazionale;


m) a rispettare tutte le previsioni del capitolato prestazionale con particolare riferimento al regolare funzionamento dell'intero sistema in ogni sua parte.

2. Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario provvederà alla consegna del Centro regionale, comprensivo di tutti gli impianti, reti tecnologiche, attrezzature, fabbricati e pertinenze in perfetto stato di manutenzione e funzionalità, salvo il normale logorio dovuto all'uso. Sarà, altresì, consegnata la documentazione attestante la corretta esecuzione di tutte le manutenzioni previste nei manuali operativi e di tutti gli interventi necessari per la corretta gestione dell'Impianto secondo le "regole dell'arte" e la comune prassi industriale.

3. È fatto divieto al Concessionario di cedere il contratto a terzi senza il consenso dell'Ente Concedente.

4. Il Concessionario è interamente responsabile, durante le fasi di esecuzione di tutti i lavori, di avviamento dei nuovi impianti e di collaudo, della corretta e completa applicazione di tutte le norme vigenti in materia di Sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008), in materia di Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), di legislazione Antimafia, appalti, ecc., rimanendo pertanto il Concedente completamente sollevato da ogni responsabilità attinente all'esecuzione delle opere.

5. Tutti gli oneri economici derivanti dalla progettazione, dall'esecuzione delle opere e dalle operazioni di collaudo sono a carico del



Concessionario, compresi gli onorari della Commissione di collaudo, del proprio ufficio di Direzione lavori e del proprio Coordinatore della Sicurezza.

6. Al termine di tutti i lavori previsti nel contratto e prima dell'avvio delle operazioni di collaudo, il Concessionario dovrà trasmettere alla Regione, in triplice copia cartacea e su supporto informatico, tutti i disegni esecutivi corrispondenti all'effettivo stato dei lavori eseguiti, firmati dal Direttore dei Lavori e dai direttori operativi, nonché triplice copia di tutta la documentazione tecnica (manuali d'uso e manutenzione forniti dalle ditte costruttrici, schede tecniche, certificazioni di rispondenza alle normative tecniche comunitarie in vigore alla data del collaudo) di tutte le macchine e delle attrezzature installate nei nuovi impianti; tutta la documentazione relativa agli impianti elettrici (quadri elettrici, linee elettriche impianti di trasformazione, ecc.), alle reti di messa a terra, nonché di tutti i dispositivi di protezione messi in opera, firmati da tecnici laureati abilitati, sia su supporto cartaceo, in triplice copia, sia su supporto informatico.

7. Il Concessionario si impegna, altresì, a svolgere il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Valle d'Aosta, nei limiti in cui è stato affidato, nel pieno rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e della normativa attuativa vigente, anche regionale, fatto salvo il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, così come configurato dal Piano economico-finanziario (cfr. articolo 10).

8. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti, di cui al punto precedente, sarà svolto per 17 anni a decorrere dalla data del verbale di consegna del Centro, secondo le modalità stabilite per le due fasi di gestione, di cui all'articolo 2.

9. È facoltà del Concessionario costituirsi come società di progetto nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 184 del d.lgs. 50/2016. La società subentra all'Aggiudicatario nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione, fatto salvo il rispetto dei requisiti di legge, degli obblighi indicati nella documentazione di gara e nel presente contratto. Il subentro nel presente contratto e nel rapporto concessorio non costituisce cessione del contratto. In tal caso le percentuali dovranno corrispondere a quelle indicate nell'atto di a.t.i.. Le attività affidate direttamente dalla Società ai suoi soci che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, si intendono realizzati e prestati in proprio.

ART. 6 - Facoltà del Concessionario

1. Per tutta la durata della concessione, al Concessionario spetta, tra l'altro, il diritto di:

- a) gestire il Centro regionale di trattamento RU e assimilati di Brissogne e trarne ogni relativa utilità;
- b) esercire tutte le attività conseguenti e/o connesse alla realizzazione e gestione dell'opera assentita in concessione.

2. L'esercizio dei diritti e degli obblighi che interessino il Centro regionale di trattamento RU e assimilati di Brissogne non può creare impegni, da parte del Concessionario, verso terzi di durata superiore al periodo per il quale il Concessionario resterà titolare della concessione dell'esercizio del Centro stesso, salva specifica autorizzazione scritta del Concedente.

3. Il Concessionario valuterà se affidare mediante appalti a terzi le prestazioni oggetto del presente contratto, con le modalità di cui al successivo



articolo 20. I lavori di costruzione e i servizi e le forniture oggetto di contratto possono essere affidati in subappalto alle condizioni previste dall'articolo 174 del d.lgs. 50/2016 e con riferimento alle parti del contratto dichiarate in sede di partecipazione alla procedura di gara, nell'ambito della terna di subappaltatori indicata nell'offerta ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del d.lgs. 50/2016. Resta a carico del Concessionario l'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori di motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. 50/2016. Non sono considerate subappalto le prestazioni di forniture e servizi che la normativa vigente non definisce tali, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisizione di materiali di consumo o di servizi specialistici (es. servizi per il monitoraggio ambientale, progettazioni, ecc.).

ART. 7 - Obblighi del Concedente

1. Il Concedente si impegna per tutta la durata della concessione a garantire l'afflusso di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel territorio regionale.

2. Il Concedente terrà indenne il Concessionario da ogni conseguenza economica pregiudizievole conseguente e/o connessa al mancato conferimento dei quantitativi di rifiuti nella misura indicata nel Progetto Definitivo, anche attraverso la revisione del Piano Economico - Finanziario di cui al successivo articolo 10, secondo i termini espressamente indicati nel Capitolato di gara.

3. Il Concedente si impegna, ai sensi dei successivi articoli 9 e 11, ad approvare annualmente l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario.

ART. 8 - Tariffa

1. Per l'esecuzione del servizio di trattamento dei rifiuti, relativamente alla 2° fase del periodo di validità del contratto (articolo 2), sarà riconosciuta una tariffa unica di trattamento per i rifiuti indifferenziati (urbani e assimilati + speciali assimilabili) (TUR.I.) che si compone, come stabilito dal Capitolato di gara, di:

- a) una quota tariffaria a copertura degli oneri di investimento (TINVR.I.);
- b) una quota tariffaria a copertura degli oneri gestionali (TGESTR.I.).

$$\text{TUR.I.} = \text{TINVR.I.} + \text{TGESTR.I.}$$

2. Per l'esecuzione del servizio di trattamento dei rifiuti differenziati (urbani e assimilati + speciali assimilabili), relativamente alla 2° fase del periodo di validità del contratto, sarà riconosciuta una tariffa unica di trattamento per i rifiuti differenziati (TUR.D.) che si compone di:

- a) una quota tariffaria a copertura degli oneri di investimento (TINVR.D.);
- b) una quota tariffaria a copertura degli oneri gestionali (TGESTR.D.).

$$\text{TUR.D.} = \text{TINVR.D.} + \text{TGESTR.D.}$$

3. Per l'esecuzione del servizio di trattamento dei rifiuti, relativamente alla 1° fase del periodo di validità del contratto (articolo 29), sarà riconosciuta la copertura del servizio di gestione conformemente alla deliberazione della Giunta regionale n. 1718 del 9 dicembre 2016.

4. Il corrispettivo per la gestione della piattaforma rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi derivanti da piccole attività produttive, sia durante la

1° fase sia durante la 2° fase, dovrà garantire la totale copertura dei costi sostenuti. Tale servizio dovrà autofinanziarsi e non dovrà in alcun modo gravare sulle tariffe offerte per la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati ed assimilabili.

ART. 9 - Revisione della tariffa

1. Potrà essere oggetto di adeguamento solamente la quota tariffaria a copertura degli oneri gestionali, così come definita in sede di offerta economica, ovvero la quota tariffaria a copertura degli oneri di investimento qualora intervenissero successive varianti approvate dal Concedente, comunque nei termini riportati nel Capitolato di gara - Capo VII.

2. La quota tariffaria a copertura degli oneri gestionali (TGEST) sarà aggiornata nel seguente modo:

a) per il 60% in base all'indice ISTAT al consumo delle famiglie operai e impiegati (indice FOI);

b) per il 40% in base all'incremento del costo del lavoro accertato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. A partire dal primo anno solare intero successivo all'anno di avvio della concessione il Concessionario comunica al Concedente la variazione eventuale delle tariffe a seguito degli effetti revisionali sia in diminuzione sia in aumento. Le tariffe potranno, successivamente, essere aggiornate. Le tariffe saranno aggiornate, per il primo aggiornamento rispetto alle tariffe formulate in sede di offerta, e per quelli successivi in riferimento alle tariffe vigenti nell'anno precedente.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, pena la non accettazione della domanda, a partire dal primo anno solare intero di erogazione dei singoli

servizi, il Concessionario potrà presentare al Concedente la domanda di aggiornamento delle tariffe, con i relativi conteggi e la documentazione atta a dimostrare la suddetta richiesta.

5. Il Concedente si impegna ad esaminare la domanda di aggiornamento ed a fornire la relativa decisione entro il termine di 90 giorni.

6. Le nuove tariffe si applicano dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla domanda.

7. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il Concedente di disporre rilevazioni autonome e controlli intesi ad accertare l'attendibilità delle informazioni fornite dal Concessionario.

8. Le osservazioni del Concedente possono riguardare esclusivamente la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi in applicazione dei criteri fissati nel presente articolo.

9. Nel caso l'adeguamento venga deciso in via autonoma dal Concedente, il Concedente dovrà trasmettere al Concessionario apposita comunicazione inerente l'adeguamento delle tariffe/corrispettivi, corredata dalla necessaria documentazione giustificativa. Anche in questo caso le nuove tariffe/corrispettivi si applicheranno dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla comunicazione del Concedente.

10. La quota tariffaria a copertura degli oneri di investimento verrà aggiornata, qualora intervengano varianti approvate dal Concedente, con le modalità che saranno concordate in sede di approvazione della variante stessa.

ART. 10 - Piano finanziario

1. In conformità al Piano economico e finanziario, il finanziamento

iniziale dell'Opera e dei successivi eventuali interventi di revamping e di nuova impiantistica per interventi migliorativi/integrativi come proposti nel Progetto Definitivo, sono interamente a carico del Concessionario.

2. Il piano finanziario facente parte del Progetto Definitivo costituisce parte integrante del contratto ed è aggiornato secondo i termini di cui all'articolo 27 del Capitolato di gara. Tale piano risulta vincolante per le Parti fino alla data di scadenza della concessione fissata ai sensi dell'articolo 3.

ART. 11 - Revisione del Piano Economico Finanziario

1. Il Piano Economico e Finanziario, ai sensi dell'articolo 27 del Capitolato di gara, è soggetto ad aggiornamento in sede di approvazione del Progetto Definitivo, ovvero a seguito della preventiva determinazione del valore delle opere integrative prescritte dagli Enti autorizzativi.

2. La revisione del Piano economico-finanziario è sempre consentita anche nelle seguenti fattispecie, qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione:

a) accertata variazione (+/-) dei quantitativi di rifiuti urbani e speciali assimilabili indifferenziati e/o di rifiuti urbani e speciali assimilabili differenziati, trattati annualmente superiore al 2% rispetto alle quantità convenzionali di riferimento assunte per la formulazione del piano economico finanziario in sede di gara, (per la 1° revisione); ovvero variazione superiore al 2% rispetto alla quantità rilevata in occasione della revisione precedente (per le successive revisioni);

b) modifica delle tariffe per i rifiuti differenziati definiti dai consorzi di filiera del CONAI. Non costituisce motivo di variazione del PEF la

variazione dei corrispettivi dei materiali non rientranti nei circuiti

CONAI;

c) nuovi investimenti o maggiori spese di gestione determinate dall'introduzione di nuove normative comunitarie e/o leggi nazionali e/o regionali, o da varianti suppletive approvate dalla Regione, nonché conseguenti a variazioni del costo/m³ di trattamento del percolato presso il depuratore delle acque reflue di Brissogne, di titolarità del SubATO Monte Emilius – Piana di Aosta, concordato tra l'Amministrazione regionale ed il sub ATO;

d) nuovi servizi o rilevanti modifiche del servizio integrato, richieste dal Concedente o su proposta del Concessionario, tali da determinare una significativa alterazione dell'equilibrio economico finanziario del servizio integrato;

e) minori investimenti accertati in sede di collaudo tecnico – funzionale - amministrativo, per quanto riguarda la realizzazione degli impianti

ovvero minori o mancati investimenti accertati dal Concedente nel corso della concessione per opere di revamping, comportano la conseguente rideterminazione della tariffa in deduzione. In tali casi si procede alla revisione del piano economico finanziario fatto salvo che i minori o mancati investimenti non siano tali da compromettere la qualità, l'affidabilità e la sicurezza del servizio: in tal caso, previa contestazione della violazione degli obblighi contrattuali per fatto grave e previa messa in mora, il Concedente potrà avviare la procedura per la risoluzione del contratto;

f) variazioni della tariffa applicata dal GSE al ritiro dell'energia



elettrica prodotta dal cogeneratore;

g) in presenza di cause di forza maggiore, che incidano sui presupposti del Piano stesso e che determinino un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della Concessione;

h) le variazioni potranno essere concordate incidendo sugli importi delle tariffe nei limiti di cui al precedente articolo 8 e/o sulla durata del contratto di cui all'articolo 3.

3. In caso di mancata revisione il Concessionario potrà recedere dalla presente concessione qualora si dimostri che non è più assicurato l'equilibrio economico-finanziario posto alla base della concessione. Si applicheranno, in tal caso, le disposizioni di cui al successivo articolo 32, equiparandosi la fattispecie alla risoluzione della concessione per inadempimento del Concedente.

4. Ferma restando la scadenza della concessione fissata dall'articolo 3, per le finalità di cui all'articolo 34 del presente contratto, il piano finanziario potrà essere aggiornato con estensione di durata al periodo eventualmente necessario, congiuntamente alle altre variabili di contesto, a consentire il completamento dell'ammortamento finanziario delle eventuali opere che verranno assentite in concessione.

5. In ogni caso, al termine dell'esecuzione dei lavori previsti dal Progetto esecutivo approvato dalla Regione, così come risultanti dal collaudo tecnico-amministrativo o dal documento equipollente, il Concessionario dovrà presentare al RUP la documentazione tecnica attestante la consistenza delle opere eseguite (As Built).

ART. 12 - Progetto Definitivo

1. Il Concessionario sarà responsabile della realizzazione delle opere previste dal progetto definitivo, nonché della gestione del Centro regionale di trattamento dei rifiuti di Brissogne, così come riportati nel progetto di servizio presentato in sede di gara, ed integrati in fase istruttoria per il rilascio della VIA e dell'AIA, il cui parere favorevole della Conferenza dei servizi è stato formulato in data 7 marzo 2019.

ART. 13 - Progetto Esecutivo

1. Il Progetto Esecutivo sarà elaborato dal Concessionario e consegnato al Concedente ai fini della verifica della rispondenza del medesimo al Progetto Definitivo precedentemente approvato, entro quattro mesi dalla data di rilascio dell'A.I.A..

2. Tutti i documenti progettuali dovranno essere firmati da professionisti laureati abilitati, iscritti agli ordini o Albi competenti nei settori specifici (Ingegneri, Geologi, Architetti, ecc.).

3. Il Progetto Esecutivo dovrà definire compiutamente ed in particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare e dovrà essere redatto dal Concessionario nel pieno rispetto del Progetto Definitivo, come definitivamente approvato ed eventualmente modificato, delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici, della normativa di settore e del d.lgs. 50/2016.

ART. 14 - Modalità per l'approvazione dei progetti

1. Gli elaborati progettuali afferenti al progetto definitivo sono stati esaminati dalla Conferenza dei servizi che ha formulato parere favorevole all'approvazione nella seduta del 7 marzo 2019 e saranno approvati dal Concedente secondo le procedure di legge e in particolare con il rilascio

dell'A.I.A. che autorizzerà, altresì, come previsto dalla normativa, la realizzazione delle opere.

2. Gli elaborati progettuali afferenti al progetto esecutivo saranno approvati dal dirigente della Struttura regionale competente, avente funzioni di RUP, al solo fine della verifica di conformità a quanto autorizzato e prescritto in sede di A.I.A..

3. Il Concessionario si impegna a fornire all'Amministrazione ogni e qualsivoglia occorrente supporto tecnico-amministrativo volto ad agevolare l'espletamento delle suddette attività.

ART. 15 - Spese tecniche per la progettazione, la Direzione Lavori ed il collaudo

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla progettazione dell'Impianto e degli eventuali miglioramenti e/o integrazioni, nonché alla Direzione Lavori ed al Coordinamento per la sicurezza in sede progettuale ed esecutiva, e alle operazioni di collaudo compresi gli onorari della Commissione di collaudo.

ART. 16 - Consegna degli impianti esistenti e delle aree per la gestione del servizio integrato

1. La consegna delle aree e degli impianti, costituenti il Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati di Brissogne dovrà risultare da apposito verbale di consegna e di consistenza dei beni mobili ed immobili che vengono consegnati, redatto in contraddittorio tra l'Amministrazione Regionale, l'attuale gestore e il nuovo Concessionario.

2. Ai sensi dell'articolo 18 del Capitolato di gara, il verbale dovrà riportare:

a) la descrizione dettagliata delle aree su cui vengono svolti i servizi e l'esistenza di eventuali servitù insistenti sulle aree;

b) la descrizione dettagliata dello stato dei luoghi;

c) la descrizione dettagliata degli immobili e delle infrastrutture fisse;

d) la descrizione dettagliata degli impianti tecnologici con la consegna dei manuali di uso e manutenzione, nonché dei libretti delle manutenzioni;

e) l'elenco dei macchinari, delle attrezzature mobili, dei pezzi di ricambio a magazzino, dei materiali e delle scorte di materiali funzionali allo svolgimento dei servizi di proprietà regionale che vengono cedute dal gestore uscente al nuovo Concessionario (dovrà essere allegato ad esempio l'inventario del magazzino ricambi);

f) la descrizione dettagliata dei servizi in atto alla data della consegna e l'elenco completo delle quantità e qualità di rifiuti stoccati nel centro compreso i registri di gestione;

g) ogni altro dato utile a definire puntualmente le reciproche responsabilità tra gestore uscente e nuovo Concessionario.

3. Al suddetto verbale dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) tutta la documentazione tecnica in relazione ai macchinari, attrezzature e impianti oggetto della consegna;

b) tutte le informazioni, istruzioni e dati utili alla gestione degli impianti esistenti;

c) tutta la documentazione afferente il collaudo a norma di legge degli interventi di capping ed accessori (biogas e percolato).

nonché di ripristino ambientale relativi al I, II e III lotto della discarica esistente;

d) tutta la documentazione attestante la corretta esecuzione della gestione post-operativa fino al momento della consegna al nuovo Concessionario del I, II e III lotto della discarica esistente;

e) elenco dei contratti attivi e passivi in essere fino alla data di subentro.

4. Tutti gli impianti mobili e le attrezzature e le strutture fisse di proprietà regionale dovranno essere consegnate in buono stato di conservazione, efficienza e funzionalità, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

5. Al suddetto verbale sarà allegata idonea valutazione e certificazione effettuata da un soggetto terzo appositamente incaricato dall'Amministrazione regionale sulla consistenza, lo stato di funzionalità e le certificazioni degli impianti ed infrastrutture di proprietà regionale oggetto di consegna.

ART. 17 - Attività in concessione e Responsabili tecnici

1. Le attività previste nella concessione prevedono:

- a) esecuzione delle opere;
- b) attività gestionali.

2. Il Concessionario dovrà, preventivamente all'avvio della concessione, comunicare all'Autorità ambientale AIA e alla struttura responsabile dell'esecuzione del contratto di concessione, il nominativo dei soggetti responsabili che rivestiranno le diverse funzioni e in particolare:

- i responsabili tecnici delle attività gestionali e dei lavori (che

dovranno essere ingegneri regolarmente abilitati);

✓ relativamente all'esecuzione delle opere:

- ogni Impresa dovrà indicare un proprio direttore tecnico di cantiere (che dovrà essere un laureato o un diplomato in materie tecniche, avente dimostrata specifica competenza), coordinato dal Responsabile tecnico dei lavori, nonché tutte le figure previste dalla normativa vigente (assistenti di cantiere, il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, il Responsabile dei lavori per la sicurezza, medico competente, ecc.).

✓ relativamente alle attività di gestione:

- i responsabili tecnici dei diversi settori relativamente alle attività di gestione (sicurezza, ambiente, qualità, ecc.):

ART. 18 - Esecuzione delle opere

1. Le tempistiche per la realizzazione delle opere e degli impianti decorrono dalla data di consegna delle aree e del Centro regionale conseguente all'approvazione del Progetto esecutivo sono quelle indicate nel progetto definitivo approvato dall'Autorità ambientale AIA. Sono esclusi i tempi per la messa a regime e il collaudo.

2. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità agli elaborati progettuali di cui ai precedenti articoli, fermo restando che non potranno essere apportate dal Concessionario varianti di sorta senza la preventiva approvazione del Concedente.

3. Le imprese esecutrici dovranno essere in ogni caso sempre in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa antimafia. La relativa documentazione potrà essere richiesta in qualsiasi momento dal Concedente.



4. Il Concedente resta, comunque, estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario e detti soggetti.

5. Al Concessionario, oltre alle spese di collaudo, comprese le prove sui materiali, le prove di laboratorio, le prove tecnico funzionali, ecc. e qualsiasi altro onere attinente al collaudo tecnico e funzionale dell'impianto, spetta il pagamento dell'onorario del collaudatore o della commissione di collaudo in corso d'opera nominati dal Concedente.

ART. 19 - Direzione dei Lavori – Coordinatore della sicurezza

1. Il Concessionario, prima dell'inizio della realizzazione delle opere, nominerà:

a) un Direttore dei Lavori, come previsto dal d.lgs. 50/2016 abilitato all'esercizio della professione, di comprovata esperienza nei vari ambiti di cui si compone l'opera (impianti, strutture, ecc.). Il Direttore dei Lavori potrà avvalersi di un ufficio di direzione lavori composto da Direttori operativi e ispettori di cantiere con specifici ruoli e responsabilità;

b) un Coordinatore della Sicurezza per la fase di esecuzione dell'intervento.

I nominativi e i curricula dei professionisti nominati saranno preventivamente presentati al Concedente, per la sua preventiva accettazione, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del Capitolato di gara.

2. L'Ufficio di Direzione Lavori svolgerà tutte le attività di cui all'articolo 101, comma 3, del d.lgs. 50/2016, affinché i lavori relativi alle

opere siano eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità con gli elaborati progettuali approvati.

3. Il Direttore dei Lavori è il referente tecnico del concessionario nei rapporti con il Responsabile del Procedimento, con l'ufficio di alta sorveglianza dei lavori e con il collaudatore o la commissione di collaudo.

4. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori dovrà assicurare lo svolgimento di tutte le attività previste d.lgs. 50/2016, e in particolare, a titolo esemplificativo:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. 81/2008, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del citato d.lgs., in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del d.lgs. 81/2008 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 di tale decreto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

5. Il Concessionario si obbliga a sostenere le spese relative alle competenze professionali e ai rimborsi spese da corrispondere al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e ai loro eventuali

collaboratori.

6. In ogni caso il Concessionario è interamente responsabile, durante le fasi di esecuzione di tutti i lavori, di avviamento dei nuovi impianti e di collaudo, della corretta e completa applicazione di tutte le norme vigenti in materia di Sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008), in materia di Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), Legislazione Antimafia, Subappalti, ecc., rimanendo pertanto l'Amministrazione regionale completamente sollevata da ogni responsabilità attinente all'esecuzione delle opere.

ART. 20 - Lavori, servizi e forniture da appaltare

1. Salvo i casi di subappalto di cui al precedente articolo 6, i lavori, le forniture di beni e servizi, se non eseguiti direttamente dal Concessionario, saranno affidati nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di Contratti pubblici.

2. Nel caso in cui il Concessionario, ai sensi della normativa vigente, intenda avvalersi della facoltà di affidare a società collegate la realizzazione di lavori, inclusi quelli di manutenzione, oggetto della concessione è tenuto a trasmettere al Concedente, al fine di ottenere l'autorizzazione, i relativi contratti con la società collegata, che dovrà essere in possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione dei lavori stessi: in tal caso, il prezzo degli appalti conferiti alle stesse imprese è determinato utilizzando i valori risultanti dai listini della Camera di Commercio, con applicazione della media dei ribassi per lavori similari affidati previo esperimento di procedure di pubblico incanto o licitazione privata negli ultimi sei mesi dal Concessionario, e dal Concedente nella regione interessata ed in quelle limitrofe.

3. In caso di trasferimento di beni e servizi infragruppo si applica quanto previsto al comma 1 in ordine all'obbligo di trasmettere i contratti e di comprovare il possesso dei requisiti; in tal caso, il Concessionario dovrà applicare i prezzi desunti dai Listini e dai mercuriali della Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Aosta e delle tariffe professionali, ove disponibili, tenendo conto degli sconti d'uso.

4. Nei contratti posti in essere ai sensi del precedente comma il Concessionario dovrà espressamente prevedere che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadranno con la risoluzione o il riscatto o la decadenza del presente contratto e che successivamente tali diritti potranno essere rinegoziati dal Concedente o dal Concessionario.

5. È fatto divieto al Concessionario di affidare, anche in parte, la gestione a terzi, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sia di sub-concessione o altro tipo di affidamento senza il consenso del Concedente.

ART. 21 - Fase di costruzione – Oneri delle Parti

1. Il Concessionario è impegnato a garantire e preservare la stabilità e la sicurezza delle opere da realizzare e ad adottare nella conduzione dei lavori ogni cautela atta a salvaguardare il contesto urbanistico edilizio ed ambientale della zona, l'operatività delle sezioni impiantistiche attive del sito di Brissogne, nonché la circolazione veicolare nelle aree adiacenti il cantiere edile.

2. Il Concessionario, a seguito della stipula del presente Contratto, sarà immesso nel possesso dell'area dell'intervento così come identificata negli elaborati grafici del Progetto Definitivo e che dovrà risultare da apposito verbale di consegna (articolo 16).

3. Il Concedente garantisce che:

a) il terreno individuato per il nuovo Impianto è liberamente utilizzabile secondo la sua destinazione d'uso per la realizzazione dell'Impianto oggetto del presente Contratto;

b) il lotto IV dell'esistente discarica connessa al Centro è stato costruito a regola d'arte, ha superato positivamente il collaudo ed è pronto all'utilizzo per la tipologia di materiale da scaricare;

c) i lotti I, II e III dell'esistente discarica connessa al Centro sono stati regolarmente chiusi e collaudati e la relativa impiantistica di captazione ed utilizzo energetico del biogas, nonché il sistema di captazione del percolato, sono tecnicamente adeguati.

4. Saranno a totale carico e spese del Concessionario le seguenti attività:

a) osservare tutte le disposizioni vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul luogo di lavoro, le leggi regionali;

b) assicurare in qualsiasi momento l'accesso alla zona dei lavori agli incaricati dell'Ente Concedente preposti alla sorveglianza;

c) rispettare e far rispettare le disposizioni che in fase esecutiva potranno essere date dall'Ente Concedente per la buona esecuzione dei lavori.

5. Sono, inoltre, a carico esclusivo del Concessionario tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica e altri servizi che si rendessero necessari per la costruzione dell'Opera e la gestione dell'Impianto.

6. Il Concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia, nonché le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza di lavoratori.

7. Il Concessionario è responsabile nei confronti del Concedente dell'osservanza delle norme di applicazione dei contratti nazionali del lavoro da parte degli eventuali appaltatori/subappaltatori nei rapporti con i loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto/subappalto.

8. Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa concernente il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/1999).

9. Le opere dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

10. Il Concedente ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni e accertamenti relativi al rispetto ed applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia, e il Concessionario è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

11. Il Concedente, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a provvedere a tutto quanto necessario per agevolare l'esecuzione dei lavori oggetto della concessione e, in particolare, a mantenere e approvare ogni occorrente provvedimento di limitazione del traffico privato nelle aree

interessate dai lavori.

12. Il Concessionario è, infine, tenuto al pieno rispetto della normativa a tutela dell'ambiente e delle relative immissioni.

13. Al termine di tutti i lavori previsti nel contratto, e prima dell'avvio delle operazioni di collaudo il Concessionario dovrà trasmettere alla Regione, in triplice copia cartacea e su supporto informatico, tutti i disegni esecutivi corrispondenti all'effettivo stato dei lavori eseguiti, firmati dal Direttore dei Lavori e dai direttori operativi, nonché triplice copia di tutta la documentazione tecnica (manuali d'uso e manutenzione forniti dalle ditte costruttrici, schede tecniche, certificazioni di rispondenza alle normative tecniche comunitarie in vigore alla data del collaudo) di tutte le macchine e delle attrezzature installate nei nuovi impianti; tutta la documentazione relativa agli impianti elettrici, (quadri elettrici, linee elettriche impianti di trasformazione, ecc.), alle reti di messa a terra, nonché di tutti i dispositivi di protezione messi in opera, firmati da tecnico laureato e abilitato, sia su supporto cartaceo, in triplice copia, che su supporto informatico. Tale documentazione sarà messa a disposizione del collaudatore o commissione di collaudo prima dell'inizio delle operazioni di collaudo.



ART. 22 - Modificazioni contrattuali e opzioni

1. Il Concedente potrà richiedere al Concessionario la redazione di varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 175 d.lgs. 50/2016, al quale si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente articolo. Ove dette varianti dovessero incidere sul Piano Economico Finanziario con l'aumento dei costi, si provvederà all'aggiornamento del Piano Economico Finanziario, nonché a richiedere, preventivamente alla realizzazione, l'aggiornamento

dell'AIA, indicando se si tratta di variante non sostanziale o sostanziale.

2. È specifico onere del Concessionario segnalare tempestivamente al Concedente eventuali circostanze ritenute rilevanti al fine dell'introduzione di varianti per il miglioramento delle opere, degli aspetti gestionali e di sicurezza o il contenimento delle spese.

3. Il Concessionario, durante il corso dei lavori, potrà proporre al Concedente eventuali variazioni migliorative, di sua esclusiva ideazione, sempre che tali modifiche non comportino una riduzione delle prestazioni quantitative e qualitative stabilite nel Progetto Definitivo e che mantengano inalterate il tempo dell'esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le proposte dovranno in ogni caso essere presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori, così come stabilito nel relativo programma.

4. Qualora il Concedente decidesse di affidare al Concessionario la realizzazione dell'impianto di trattamento dei flussi di rifiuti a base organica (FORSU, verde e ramaglie) derivante dalla raccolta differenziata, il cui progetto preliminare è stato oggetto di offerta tecnico-economica, il Concessionario dovrà presentare al Concedente una proposta operativa, completa di Piano economico-finanziario e tariffario al fine della successiva realizzazione in autofinanziamento e gestione dell'opera medesima, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti. Al recupero dell'investimento sostenuto il Concessionario provvederà con le stesse modalità fissate al precedente articolo 11.

ART. 23 - Esecuzione dei lavori – Organi di controllo

1. Ai fini del puntuale e completo controllo della corretta realizzazione dei nuovi impianti realizzati dal Concessionario, della loro conformità al progetto offerta ed al progetto esecutivo redatto a cura del Concessionario, il Concedente, fatte salve le competenze dell'Autorità ambientale A.I.A. e degli organi di controllo ufficiale, provvederà:

a) a nominare il direttore di esecuzione del contratto ed i suoi collaboratori;

b) a individuare, qualora ritenuto necessario, a supporto dell'attività del Responsabile del Procedimento, un ufficio di alta sorveglianza dei lavori, con compiti di supervisione tecnico-specialistica dei lavori di realizzazione degli impianti, finalizzato a:

i) verificare puntualmente sin dall'inizio dei lavori, per tutta la durata degli stessi, la corretta esecuzione delle opere, la conformità delle forniture dei materiali e dei macchinari alle specifiche tecniche dichiarate nel progetto offerta e nel progetto esecutivo;

ii) verificare l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni di carattere tecnico-funzionale assunte dal concessionario in sede di offerta ed in sede contrattuale relativamente alla realizzazione degli impianti;

iii) assistere il collaudatore o la commissione di collaudo durante tutte le fasi del collaudo tecnico e del collaudo funzionale;

iv) nell'espletamento del proprio compito l'ufficio di alta sorveglianza dovrà relazionare periodicamente al Responsabile del procedimento in merito al regolare e buon andamento dei

lavori, segnalare le eventuali manchevolezze e le inadempienze del Concessionario, le eventuali difformità riscontrate in fase esecutiva rispetto alle previsioni progettuali; dovrà inoltre esprimere pareri tecnici su richiesta del Responsabile del procedimento in merito alle problematiche tecniche che potranno emergere nella fase di realizzazione degli impianti;

b) a nominare un collaudatore o una commissione di collaudo, eventualmente in corso d'opera, con compiti di collaudo degli impianti, sia sotto il profilo tecnico che funzionale, in conformità alle norme relative ai collaudi di opere pubbliche di cui al d.lgs. 50/2016. L'onorario del collaudatore o della commissione di collaudo è posto a carico del Concessionario, unitamente a tutte le altre spese di collaudo, comprese le prove sui materiali, prove di laboratorio, prove tecnico funzionali, ecc. e qualsiasi altro onere attinente al collaudo dell'impianto.

2. Con deliberazione della Giunta regionale n. 1373 in data 9 ottobre 2017, è stata, fra l'altro, nominata Responsabile unico del procedimento, la dott.ssa Ines Mancuso, quale dirigente della Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque.

ART. 24 - Vigilanza e collaudo

1. Il Concedente avrà facoltà di visionare i lavori, di effettuare controlli, misurazioni, constatazioni, accertamenti vari anche sui documenti di cantiere ed eserciterà tali facoltà in modo da evitare ritardi e sospensioni nei lavori. Tale facoltà è assicurata, altresì, all'Autorità ambientale in materia di AIA che può effettuare sopralluoghi e controlli preventivi, volti a

verificare la conformità delle opere in corso di realizzazione al progetto approvato in sede AIA.

2. Non appena ultimate le opere, il Concessionario, per tramite del Direttore dei Lavori, ne darà formale comunicazione al Concedente. Entro i trenta giorni successivi devono iniziare le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dell'Impianto ad opera del Collaudatore o della Commissione di collaudo nominata dal Concedente.

3. Le operazioni di collaudo si svolgeranno in conformità alle disposizioni del Codice degli appalti. Le operazioni di collaudo tecnico consistiranno in particolare nella puntuale verifica di tutte le previsioni progettuali di ogni singolo comparto dell'impianto, con particolare riferimento alla qualità e caratteristiche dei materiali e dei macchinari, alla loro rispondenza ai requisiti ed alle specifiche tecniche progettuali e alle prescrizioni impartite dall'amministrazione e dagli Enti di controllo in sede di approvazione del Progetto Definitivo, alle certificazioni dei materiali e dei macchinari, alla documentazione tecnica richiesta al termine dei lavori, ecc..

A tal proposito il Concessionario è tenuto alla presentazione di tutta la documentazione richiesta (specifiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche e delle varie forniture, manuali operativi, manuali d'uso e manutenzione, elenco parti di ricambio, disegni aggiornati, schemi dettagliati, elenco forniture e quant'altro necessario a caratterizzare perfettamente gli impianti e a garantire corrette operazioni di gestione), nonché alla presentazione delle denunce agli Organi di controllo e dei documenti e degli atti attestanti la regolarità delle forniture e delle installazioni in conformità ai vari dispositivi di legge e alle varie normative in materia di sicurezza.

4. Nella fase del collaudo tecnico-amministrativo si dovrà procedere contestualmente al collaudo statico delle opere strutturali; a tal proposito il Concedente nominerà (qualora lo stesso non sia già stato individuato all'interno della commissione di collaudo) un collaudatore delle opere strutturali, ai sensi della legge 1086/71, nella persona di un tecnico abilitato in possesso dei requisiti di legge.

5. Al termine delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo la Commissione di collaudo dovrà emettere un certificato di collaudo tecnico, subordinato al collaudo statico delle opere strutturali e al completo allacciamento a rete dell'Impianto.

6. Tutte le spese inerenti le attività di collaudo statico, di collaudo tecnico e di collaudo funzionale saranno a carico del Concessionario, compreso l'onorario del collaudatore o della commissione di collaudo.

7. Il Concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, ad eliminare tutti i difetti e vizi che risultassero dal collaudo e anche successivamente, secondo i termini e le modalità previste dal Codice Civile.

ART. 25 - Prove tecnico funzionali – Collaudo funzionale

1. Ultimate le operazioni di collaudo tecnico e prima della messa in esercizio definitivo, gli impianti verranno sottoposti a prove tecnico – funzionali e a collaudo funzionale.

2. La Commissione di collaudo potrà autorizzare l'avvio delle prove tecnico - funzionali anche prima dell'ultimazione del collaudo tecnico.

3. Le modalità e le tempistiche di esecuzione delle prove tecnico – funzionali sono quelle che verranno indicate dalla commissione di collaudo.

4. Preventivamente all'avvio delle operazioni di collaudo tecnico-

amministrativo deve essere data comunicazione al Concedente, all'Autorità ambientale competente per l'A.I.A., all'ARPA della Valle d'Aosta e al Corpo forestale della Valle d'Aosta, al fine di consentire l'eventuale presenza durante le fasi di avviamento dell'impianto e l'esecuzione delle verifiche necessarie.

5. Ad esito favorevole delle prove e ad avvenuta presentazione di tutta la documentazione richiesta, la Commissione di Collaudo redigerà un certificato di verifica tecnico-funzionale favorevole, che permetterà l'attivazione dell'esercizio ufficiale dell'Impianto.

ART. 26 - Ritrovamenti archeologici

1. Qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il Concessionario è obbligato a darne immediata comunicazione alla competente Soprintendenza e al Direttore dei Lavori, i quali faranno conoscere i provvedimenti da assumere.

2. In tali casi e secondo il giudizio del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori, coadiuvati dalle competenti soprintendenze, potranno essere concordati interventi e opere volte al recupero e alla valorizzazione dei reperti e dei siti archeologici.

ART. 27 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto il Concessionario, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito una cauzione definitiva pari ad Euro 739.601,00, importo ridotto in quanto il Concessionario è in possesso delle certificazioni del sistema di gestione per la qualità ISO 9001, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente - mediante polizza fideiussoria n. 404310898 in data 25 giugno 2019 e relative n. 2 appendici emesse in data 25 giugno 2019 e 2 luglio 2019 dalla società AXA Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Direzione di Milano – a copertura delle attività di progettazione e costruzione degli impianti pari a euro 14.792.020,00 - e della gestione durante la 1° fase della concessione come definita all'articolo 2.

2. Il Concessionario si impegna, inoltre, a costituire, alla data di emissione del collaudo/certificato di regolare esecuzione provvisorio, che deve essere emesso dal Concedente prima dell'avvio della 2° fase relativa alla gestione, una fidejussione assicurativa o bancaria a garanzia della Concessione, come definita al successivo articolo 29, corrispondente al 10% dell'importo delle attività di gestione, a copertura delle attività di gestione stesse, pari ad euro 95.374.215,00, con validità quinquennale, a scadenza fissa, a partire dal giorno di avvio dell'esecuzione del contratto di gestione di cui alla 2° fase. La garanzia deve essere rinnovata, anche per il tramite di garante diverso dal precedente, per una prima volta, di cinque anni e, per una seconda volta, di cinque anni e due mesi, sino alla scadenza della concessione.

3. Il Concessionario è tenuto a presentare la proposta di rinnovo della fidejussione di cui al comma 2 entro 12 mesi dalla scadenza dei singoli periodi assicurati. Il mancato rinnovo della garanzia o il rinnovo da parte di garante diverso dal precedente non costituisce motivo di escussione della polizza scaduta.

4. Decorsi sessanta giorni dalla scadenza della concessione, la fidejussione di cui al comma 2 si intenderà cessata a tutti gli effetti anche se non verrà restituita al Concedente.

5. La mancata presentazione della fidejussione di cui al comma 2 e il mancato rinnovo quinquennale della stessa da presentare sino a scadenza della concessione è motivo di risoluzione della Concessione. Sono concesse le riduzioni ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016.

6. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa rinvio all'articolo 103 del d.lgs. 50/2016

ART. 28 – Assicurazioni e altre garanzie

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, il Concessionario ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione che copra i danni subiti dal Concedente a causa di danneggiamento o della distruzione totale o parziale delle opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare il Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori (R.C.T.) in coerenza con quanto previsto dall'articolo 103, comma 7 del d. lgs. 50/2016.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere all'Ente Concedente copia della polizza stipulata, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque per i dodici mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

3. La polizza sarà stipulata per i seguenti importi:

a. per i danni di esecuzione: € 750.000,00

(settecentocinquantamila/00);

b. per la responsabilità civile verso terzi: € 4.770.000,00

(quattromilionisettecentosettantamila/00).

4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Concedente per due mesi a partire dalla data del pagamento dovuto. La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Concedente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi due mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti. Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista. La polizza dovrà contenere l'indicazione che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che partecipano ai lavori in forza di regolare contratto e limitatamente alle attività di cantiere.

5. La polizza di cui ai precedenti commi deve avere quale beneficiario il Concedente.

6. Il Concessionario è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalla polizza e a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalla medesima richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.

7. Il Concessionario espressamente si obbliga a depositare presso

l'Amministrazione Concedente copia della polizza di assicurazione e delle quietanze comprovanti il regolare pagamento dei premi.

8. Il Concessionario terrà sollevato ed indenne il Concedente per tutti i danni verso terzi che, a qualsivoglia titolo, derivassero dalla concessione, garantendo le coperture assicurative previste dalla legge per la gestione dell'Opera.

9. È altresì onere del Concessionario l'accensione di una polizza che tenga indenne l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 e del codice civile. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze del Concessionario.

10. Il Concessionario è, inoltre, obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, con gli importi, le clausole e le modalità previste dall'articolo 103, comma 8, del d.lgs. 50/2016.

11. Il Concessionario è, altresì, tenuto a:

- a) prestare le garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'esercizio delle attività di gestione del IV lotto di discarica e di post-operativa dei

lotti di discarica definitivamente chiusi, ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs.3 aprile 2006, n. 152, con le modalità ed in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016;

b) prestare, prima dell'avvio delle attività gestionali (2° fase), le garanzie previste dal capitolato di gara per le attività tecnico-operative e gestionali aventi validità per tutta la durata della concessione di servizi;

c) garantire la presentazione ed il mantenimento per tutta la durata della concessione di tutte le garanzie e le fidejussioni previste dalle normative ambientali secondo le entità e le modalità espressamente indicate dagli organi competenti a garanzia delle attività di gestione dei servizi oggetto della concessione.

ART. 29 – Modalità di gestione degli impianti costituenti il sistema

integrato di gestione dei rifiuti

1. Il Concessionario, a partire dalla data di emissione del certificato di collaudo e acquisite le necessarie autorizzazioni ed approvazioni, provvederà alla gestione di tutti gli impianti costituenti il sistema integrato di gestione dei rifiuti presenti all'interno del Centro, in conformità alle leggi vigenti nonché alle norme regolamentari e alle disposizioni impartite dal Concedente.

2. Il Concessionario assume, pertanto, l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese:

a) ad esercire l'Impianto nel rispetto delle condizioni progettuali ed autorizzative, con particolare riferimento agli impatti ambientali in genere;

- b) alla provvista di consumabili, acqua, luce, forza motrice, illuminazione, condizionamento degli impianti, alla realizzazione dei necessari sistemi di comunicazione nonché all'alimentazione degli impianti, alla pulizia degli spazi e degli ambienti;
- c) all'acquisto e alla manutenzione dei mezzi, attrezzature ed impianti e di quanto altro occorrente per l'espletamento dei servizi antincendio e di sicurezza in genere, servizi sanitari e di assistenza, di pulizia, raccolta ed eliminazione dei rifiuti, trattamento e/o collettamento delle acque di scarico dell'acqua;
- d) a dare pronta comunicazione all'Ente di controllo competente, secondo gli accordi intercorsi, di tutte le eventuali anomalie di funzionamento che si dovessero verificare;
- e) a fornire trimestralmente i dati statistici sull'attività di gestione richiesti dal Concedente secondo la modulistica di riferimento del Piano di Sorveglianza e Controllo che verrà elaborato;
- f) a eseguire, a propria cura e spese, tutte le opere di manutenzione – anche a mezzo di ditte specializzate – necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento dell'Impianto e della Discarica secondo le prescrizioni del Piano di Manutenzione dell'Opera facente parte del Progetto Esecutivo.

3. Il Concedente, fatte salve le competenze dell'Autorità ambientale A.I.A. e degli organi di controllo ufficiale, si riserva la facoltà di effettuare controlli periodici in ordine alle attività di gestione mediante verifiche da effettuarsi in contraddittorio con il Concessionario; a tal fine, il Concessionario consentirà al personale del Concedente l'accesso in

qualunque momento e a qualsiasi parte del complesso impiantistico nel rispetto delle norme di sicurezza.

4. Qualora il Concedente dovesse rilevare inadempienze a carico del Concessionario, il Concedente assegna un termine per eliminare le carenze evidenziate e, qualora il Concessionario non si adegui, potrà procedere direttamente addebitando le relative spese al Concessionario medesimo.

5. Nel caso in cui il Concedente ravvisasse la necessità di eseguire dei lavori per il mantenimento delle opere in perfette condizioni di efficienza e il Concessionario non si adoperasse nei tempi e nei modi opportuni per realizzare tali interventi, il Concedente si riserva la facoltà di sospendere la concessione di esercizio fino all'effettuazione di tali lavori.

ART. 30 - Oneri di concessione



1. Così come stabilito dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, spetta ai Comuni di Brissogne, Quart e Pollein, con capofila il Comune di Brissogne, il contributo ambientale per la presenza del IV lotto di discarica, nonché per la presenza dei nuovi impianti previsti dalla concessione, con particolare riferimento all'impianto di biostabilizzazione della frazione organica dei rifiuti derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

2. L'importo dovuto ai tre Comuni interessati è determinato dalla Regione ed è calcolato sulla base delle tonnellate annue di rifiuto indifferenziato conferito all'impianto. Tale importo è da porre a carico dei SubATO e sommato al Corrispettivo del servizio come precedentemente definito.

3. Tale componente tariffaria sarà aggiornata annualmente secondo la variazione ISTAT prezzi al consumo per famiglie impiegati ed operai, salvo

diverse indicazioni disposte da parte degli Enti regionali e/o provinciali,
come riportato al precedente articolo 8.

ART. 31 - Penali

1. Le inadempienze gestionali e amministrative che comportano violazioni alle vigenti normative in materia ambientale, o ai contenuti dei provvedimenti autorizzativi, determineranno l'applicazione da parte dell'Autorità di controllo delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. Salvi i casi in cui i fatti costituiscano illecito punibile ai sensi di legge o causa automatica di risoluzione del contratto come sotto specificato, per le inadempienze contrattuali riscontrate nel corso dell'esecuzione del contratto saranno applicate da parte del Concedente le penalità di seguito fissate:

a) ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma presentato in sede di offerta: diffida e sanzione pecuniaria da applicare in conformità a quanto stabilito dal d.lgs. 50/2016 per i ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche;

b) mancato rispetto della capacità di trattamento dei rifiuti dei nuovi impianti dichiarata in sede di offerta: diffida e sanzione pecuniaria pari a 200,00 euro/giorno fino al raggiungimento delle capacità di trattamento stabilite dal progetto di servizio;

c) mancato rispetto dei livelli minimi di gestione:

i) orari di apertura degli impianti agli utenti: richiamo scritto; dopo tre richiami scritti, diffida e applicazione di sanzione pecuniaria pari a 1.000,00 euro;

ii) mancato raggiungimento delle performances rispetto a quelle

indicate nel progetto-offerta di trattamento delle singole tipologie di rifiuto da avviare al recupero, non imputabile al mutamento della qualità del rifiuto in ingresso: richiamo scritto; dopo tre richiami scritti, diffida e applicazione di sanzione pecuniaria pari a 500,00 euro/giorno fino al ripristino delle corrette condizioni funzionali;

d) mancato ritiro di alcune tipologie di rifiuti come previsto dall'offerta, ritardi nell'esecuzione dei servizi, ecc.: diffida e applicazione di sanzione pecuniaria pari a 1.000,00 euro/giorno fino al completo ripristino del servizio corrispondente;

e) mancata comunicazione dei dati relativi alla gestione del servizio nei termini prescritti dagli obblighi contrattuali (quantità e caratteristiche dei rifiuti trattati, rifiuti smaltiti, ecc.) e/o dall'Autorizzazione Integrata Ambientale: diffida e applicazione sanzione pecuniaria pari a 200,00 euro per ogni giorno di ritardo;

f) mancato rispetto dell'obbligo di garantire adeguata informazione ai cittadini sul funzionamento dell'impianto: richiamo scritto; dopo tre richiami scritti: diffida e applicazione di sanzione pecuniaria pari a 200,00 euro;

g) manutenzione ordinaria di attrezzature, locali e impianti:

- mancata esecuzione nei termini proposti nell'offerta di servizio delle attività di manutenzione ordinaria e programmata:

1) tali da non pregiudicare l'integrità degli impianti, dei mezzi, delle attrezzature e dei fabbricati del Centro: contestazione scritta:

2) tale da risultare rilevante ai fini dell'applicazione di sanzioni da parte

degli organi di controllo ufficiale: diffida scritta con contestazione di addebito e applicazione della sanzione pecuniaria di euro 2.000,00;

- contestazione scritta inviata per tre volte relativamente a rilievi su mancate o non corrette esecuzioni di manutenzioni ordinarie e programmate di cui al punto 1); contestazione di addebito e applicazione di sanzione pecuniaria pari a 2.000,00 euro;

h) Manutenzione straordinaria

- mancato rispetto delle modalità di esecuzione delle manutenzioni straordinarie secondo quanto previsto dal progetto di servizio, tale da non aver arrecato danni agli impianti e/o attrezzature o agli immobili e/o al corretto svolgimento del servizio per un tempo superiore a quello eventualmente strettamente necessario alla manutenzione straordinaria;

1) diffida e applicazione di sanzione pecuniaria pari all'1% del valore della manutenzione da realizzare e comunque per un importo non inferiore a 1.000,00 euro;



3. Per ogni altra violazione degli obblighi contrattuali l'Amministrazione procederà a segnalare per iscritto, con diffida, il fatto contestato chiedendo riscontro entro un termine stabilito. Il mancato riscontro o un riscontro non esauriente comportano la contestazione di addebito e l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 500,00 euro;

4. L'ammontare complessivo delle penali non potrà comunque mai eccedere il 10% del valore annuo del servizio di gestione così come determinato nel Capitolato d'onere.

5. Le violazioni sono contestate immediatamente dal Concedente con PEC invitando il Concessionario a rimediare alle inadempienze o irregolarità

riscontrate, oppure a presentare le proprie osservazioni o giustificazioni entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

6. In mancanza di riscontro entro tale termine, oppure ove il riscontro non fosse soddisfacente, previa contestazione da parte del Concedente del mancato adeguamento da parte del Concessionario, il Concedente provvederà ad applicare la penale, di cui ai commi 2 e 3, entro i successivi 30 giorni, dandone immediata comunicazione al Concessionario.

ART. 32 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento

1. Previa contestazione della violazione degli obblighi contrattuali, in caso di mancata presentazione delle osservazioni entro il termine previsto, che non potrà comunque essere inferiore a 15 giorni lavorativi, o nel caso in cui dall'esame delle stesse risulti confermato l'inadempimento, il Concedente si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del Codice Civile qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) in tutte le ipotesi in cui le norme contrattuali prevedano la risoluzione al verificarsi dell'inadempimento di specifici obblighi contrattuali e la Concedente dichiara al Concessionario l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.;

b) in tutti gli altri casi in cui sia scaduto infruttuosamente il termine di cui al precedente articolo 31 fissato per l'adempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454, comma 3, del c.c.;

c) in caso di interruzione del servizio integrato di durata superiore a cinque giorni imputabile al Concessionario;

d) in caso di mancato rinnovo dell'Autorizzazione Integrata

Ambientale o altre autorizzazioni richieste dalle norme vigenti per fatti imputabili al Concessionario;

e) nel caso in cui il collaudatore o la commissione di collaudo al termine delle operazioni di collaudo dichiarino non collaudabile l'Impianto;

f) in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e delle norme contenute nei piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte del Concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell'interessato;

g) l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 1423/56 nonché agli articoli 10 ter, 10 quater e 10 quinquies della legge 575/65 introdotti con l'articolo 20 della legge 645/82, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi senza che intervenga la dissociazione da parte del Concessionario.

2. Il contratto è, inoltre, risolto nei casi di inadempimento di una prestazione essenziale per la regolare gestione del servizio. In tali casi, il Concedente procede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 c.c., alla diffida del Concessionario ad adempiere entro un termine non inferiore a 15

(quindici) giorni, salvo un minor termine per i casi in cui l'inadempimento possa determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, avvertendo che, in caso di inutile decorso del termine, il contratto, fatta salva l'applicazione della penale, è risolto di diritto.

3. Al momento della risoluzione del contratto il Concedente procede all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica quanto disposto dall'articolo 176 del d.lgs. 50/2016.

ART. 33 - Conseguenze economiche in caso di risoluzione del rapporto per inadempimento del Concedente o recesso della concessione per motivi di pubblico interesse

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 176 del d.lgs. 50/2016, qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo receda dalla concessione per motivi di pubblico interesse spettano al Concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti e gli impegni economico-finanziari assunti dal Concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico

finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.

2. L'efficacia del recesso, per motivi di pubblico interesse, è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

ART. 34 - Consegna dell'opera al termine della concessione

1. Al termine della durata del contratto di concessione, gli immobili, le strutture, gli impianti e tutto ciò che è materialmente contenuto nelle aree messe a disposizione del Concessionario destinata alla realizzazione e alla gestione del servizio integrato, dovranno ritornare nella piena disponibilità del Concedente, in condizioni di perfetta funzionalità e stato di conservazione in relazione alla vetustà del bene, senza che al Concessionario sia dovuto alcun indennizzo o corrispettivo o compenso a qualsiasi titolo, anche per eventuali migliorie e/o addizioni apportate nel periodo della concessione del servizio rispetto al Progetto Definitivo approvato.

2. In un periodo compreso fra i 12 (dodici) e i 6 (sei) mesi precedenti la scadenza del contratto il Concessionario avrà l'obbligo di effettuare, in contraddittorio con gli incaricati del Concedente, gli accertamenti e le verifiche necessarie per accertare la perfetta funzionalità delle singole parti degli impianti che dovranno essere restituiti.

3. Al momento del trasferimento dal Concessionario al Concedente tutte le opere saranno interamente ammortizzate. Qualora detto trasferimento avvenga anzitempo rispetto alla durata della concessione indicata al precedente articolo 3, il Concessionario uscente avrà diritto ad un indennizzo per le opere non ancora completamente ammortizzate ai sensi dell'articolo

33. Lo stesso dicasi per eventuali nuove opere eseguite ed assentite successivamente al presente contratto e non ancora ammortizzate.

4. Il Concessionario dovrà assicurare la continuità del servizio fino al subentro del nuovo gestore, pena l'obbligo del risarcimento di ogni danno subito dall'Amministrazione o da terzi.

ART. 35 - Forza Maggiore

1. Il Concessionario si impegna a comunicare per iscritto al Concedente il verificarsi di un evento di Forza Maggiore, fornendo una descrizione delle cause che lo hanno determinato ed indicando la prevedibile durata dell'evento, degli effetti e dei rimedi che egli intende attivare.

Alla ricezione di tale informativa, impregiudicato quanto previsto al successivo comma, il Concedente ed il Concessionario verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno in contraddittorio possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati da un evento di Forza Maggiore.

2. Qualora uno o più eventi di Forza Maggiore:

a) determinino una sospensione dell'esecuzione del contratto, in tutto o per una parte sostanziale della stessa, per un periodo superiore a sei giorni naturali consecutivi; ovvero

b) a prescindere dalla loro durata siano tali da comportare un'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario

è data facoltà al Concessionario di attivare la procedura di ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario di cui all'articolo 9.

3. Resta inteso che qualora uno o più eventi di Forza Maggiore di cui sopra:

a) non consentano di ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario secondo le modalità e nei tempi di cui all'articolo 9;

ovvero

b) rendano impossibile l'esecuzione del contratto, in tutto o per una parte sostanziale della stessa, per un periodo superiore a tre mesi consecutivi, il presente contratto s'intenderà risolto. In tal caso, il Concessionario avrà diritto all'indennizzo nella medesima misura del precedente articolo 33.

ART. 36 - Comitato Tecnico

1. Al fine della proficua gestione della concessione, le parti possono costituire un Comitato Tecnico per l'applicazione del contratto, composto da un rappresentante nominato da ciascuna delle parti e da un terzo scelto d'intesa tra le stesse.

2. Il Comitato si riunisce su richiesta di una delle parti e svolge seguenti funzioni:

a) interpretazioni ed applicazione degli obblighi contrattuali, dei capitolati, dei regolamenti del servizio, per quanto riguarda gli aspetti tecnici;

b) attività di assistenza tecnica a loro attribuita in accordo tra le parti nel corso della durata del contratto.

3. L'atto costitutivo ne regola il funzionamento e le funzioni.

ART. 37 - Foro competente e rinvio alle norme di legge

1. Per ogni eventuale controversia resta fissata la giurisdizione ordinaria presso il Tribunale territorialmente e funzionalmente competente.

2. Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente Contratto e

nei documenti allegati, si rinvia alle norme di legge vigenti, ivi compresi il d.lgs. 50/2016 e il Codice Civile.

ART. 38 - Domicilio

1. Agli effetti del presente contratto, il Concedente elegge domicilio in:
Loc. Grand-Chemin – Rue Grand Chemin, 46 – 11020 Saint Christophe (AO)

2. Agli effetti del presente contratto, il Concessionario elegge domicilio
c/o il Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, in
Comune di Brissogne, Loc. L'Ile Blonde, 1.

ART. 39 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Tutte le spese, imposte o tasse, inerenti o conseguenti alla stipulazione del presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico del Concessionario.

2. Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla stipula del contratto.

3. Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo. In caso di mancato versamento, il Concedente ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dagli stati di avanzamento dei lavori e ne versa l'ammontare al competente capitolo di entrata.

ART. 40 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto e per gli adempimenti di legge a ciò conseguenti.

2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa statale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

Articolo 41 – Disposizioni finali

1. Si allegano al presente contratto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti informatici:

ALLEGATO A: Atto costitutivo di associazione temporanea di imprese e conferimento di mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo, Repertorio n. 88.948 – Raccolta n. 14.834 in data 18 settembre 2018, autenticato nelle firme in presenza del Notaio dottoressa Aminta Mele di Segrate (MI), registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Milano 2, il 20 settembre 2018, al n. 45814 serie 1T;

ALLEGATO B: Progetto Definitivo – sezione A – Progetto costruzione;

ALLEGATO C: Progetto Definitivo – sezione B – Progetto servizio;

ALLEGATO D: Piano Economico e Finanziario Asseverato;

ALLEGATO E: Capitolato di gara;

ALLEGATO F: Determinazione di approvazione della documentazione di gara contenente il disciplinare di gara.

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, senza essere materialmente allegati allo stesso, i seguenti atti:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1373 del 9 ottobre 2017;

- Provvedimento dirigenziale n. 5778 del 3 novembre 2017;



Repertorio n. 88.948
14.834

Raccolta n.

ATTO COSTITUTIVO DI
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
E
CONFERIMENTO DI MANDATO SPECIALE CON
RAPPRESENTANZA
ALLA CAPOGRUPPO

ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.
In Segrate via Ligabue n. 114, il giorno 18 settembre 2018.

I sottoscritti:

SPERANDIO MARCO, nato a Bergamo il giorno 29 giugno 1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società:

"REA DALMINE S.P.A."

con sede in Dalmine (BG) via Dossi snc, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo con codice fiscale e numero di iscrizione 02486950161 ed al R.E.A. di Bergamo al numero 293829, con capitale sociale di euro 17.440.800,00 (diciassette milioni quattrocentoquarantamila ottocento virgola zero zero) interamente versato, munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 depositata ed iscritta presso il competente Registro delle Imprese; di seguito anche "Capogruppo" o "Mandataria";

RONC SANDRO, nato ad Aosta (AO) il giorno 6 febbraio 1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società:

"F.LLI RONC - S.R.L."

con sede in Introd (AO), località Champgerod, iscritta al Registro delle Imprese della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni di Aosta con codice fiscale e numero di iscrizione 00181010075 ed al R.E.A. di Aosta al numero 36583, con capitale sociale di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) interamente versato, munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2017 depositata ed iscritta presso il competente Registro delle Imprese; di seguito anche "mandante";

CESARO OSVALDO, nato ad Eraclea (VE) il giorno 8 novembre 1949, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società:

"CESARO MAC. IMPORT S.R.L."

con sede in Eraclea (VE) via delle Industrie n. 28, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo Delta Lagunare con codice fiscale e numero di iscrizione 03024640272 ed al R.E.A. di Venezia al numero 276349, con capitale sociale di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) interamente versato, munito degli occorrenti poteri in

REGISTRATO

A MILANO 2

IL 20/09/2018

N. 45814

SERIE 1T

ESATTI €. 245,00



forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 2011 depositata ed iscritta presso il competente Registro delle Imprese; di seguito anche "mandante";

con la presente scrittura, da valere per ogni conseguente effetto di legge e che, per espressa concorde volontà delle parti contraenti, sarà conservata nella raccolta degli atti del notaio che ne autenticherà le sottoscrizioni,

PREMESSO

- che la "**Regione Autonoma Valle d'Aosta**" - Assessorato Attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente - Dipartimento Ambiente - Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque - località Grand Chemin, 34 - 11020 Saint-Christophe (AO) (**Ente Committente**) e "**IN.VA. S.p.A.**" - Centrale Unica di Committenza Regionale - località L'Ille-Blonde, 5 - 11020 Brissogne (AO) (**Stazione Unica Appaltante**) hanno indetto la procedura per l'Affidamento in Concessione del "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DELLA VALLE D'AOSTA - CUP: B51E17000360007 – CIG: 7258644684";

- che le Società "REA DALMINE S.P.A.", "F.LLI RONC - S.R.L." e "CESARO MAC. IMPORT S.R.L." hanno sottoscritto la dichiarazione di impegno irrevocabile a costituire Associazione Temporanea di Imprese in caso di Affidamento in Concessione del Servizio di cui trattasi designando la Società "REA DALMINE S.P.A." quale impresa "CAPOGRUPPO";

- che, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, intendono costituirsi in Associazione Temporanea di Imprese ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n.° 50 del 2016 e s.m.i.

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

1) Le Società "REA DALMINE S.P.A.", "F.LLI RONC - S.R.L." e "CESARO MAC. IMPORT S.R.L." si costituiscono in Associazione secondo le disposizioni legislative sopra indicate e qualificano "Capogruppo" la Società "REA DALMINE S.P.A.".

2) Le Società "F.LLI RONC - S.R.L." e "CESARO MAC. IMPORT S.R.L." conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società "REA DALMINE S.P.A." individuata come "Capogruppo" che contestualmente accetta e per essa al suo legale rappresentante pro tempore, conferendo alla mandataria, anche nell'interesse della stessa, la rappresentanza esclusiva – anche in giudizio – delle Società mandanti nei confronti dell'Ente Appaltante per tutte le opere e gli atti di qualsivoglia natura connessi e dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei servizi fino all'estinzione di ogni rapporto, e così, tra l'altro, a titolo esemplificativo e non tassativo, la mandataria potrà:

a) stipulare in nome e per conto proprio e delle Società mandanti, con ogni più ampio potere e con promessa sin d'ora di rato et valido, tutti gli atti consequenziali e necessari per l'affidamento e/o l'esecuzione della concessione fino all'estinzione di ogni rapporto;

b) rappresentare l'Associazione di Imprese nei procedimenti amministrativi e contabili comunque collegati al rapporto contrattuale con l'Ente Appaltante con facoltà di formulare eccezioni, opposizioni,



riserve ed inoltrare trattative per la formalizzazione di perizie suppletive, ricorsi gerarchici;

c) rappresentare l'Associazione di Imprese dinanzi al Giudice Amministrativo, arbitrale ed ordinario, nei confronti dell'Ente Appaltante, per la definizione di controversie di qualsiasi natura derivanti dall'appalto;

d) seguire la contabilizzazione della concessione con sottoscrizione dei relativi atti.

3) L'offerta delle Società riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Ente Appaltante, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n.° 50 del 2016 e s.m.i. per tutte le obbligazioni nascenti dalla partecipazione alla gara e dall'ottenimento della relativa concessione in appalto.

4) Le parti di comune accordo stabiliscono qui di seguito la porzione di servizio che eseguiranno per l'espletamento dei servizi di cui alla concessione oggetto del presente atto e precisamente:

* "REA DALMINE S.P.A.", capogruppo e mandataria, si occuperà delle seguenti tipologie di attività:

- Costruzione impianti e gestione;

per una quota di partecipazione al Raggruppamento pari al 51% (cinquantuno per cento), corrispondente alla percentuale di esecuzione della concessione;

* "F.LLI RONC - S.R.L.", mandante, si occuperà delle seguenti tipologie di attività:

- Costruzioni civili e gestione;

per una quota di partecipazione al Raggruppamento pari al 45% (quarantacinque per cento), corrispondente alla percentuale di esecuzione della concessione;

* "CESARO MAC. IMPORT S.R.L.", mandante verticale per la sola costruzione, si occuperà delle seguenti tipologie di attività:

- solo Costruzione di impianti escluse le attività di gestione per una quota di partecipazione al Raggruppamento pari al 4% (quattro per cento) corrispondente al valore delle opere di competenza in percentuale rispetto al valore dell'intera concessione.

5) Con tale mandato le Società qui riunite non hanno inteso – e qui lo riconfermano – costituire fra di loro alcun rapporto societario o comunque associativo, conservando pertanto ciascuna di esse la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

6) Ciascuna Società resta indipendente e conserva la propria autonomia nell'esecuzione ed amministrazione della parte dei servizi di propria competenza e responsabilità e per tale parte assume tutti i rischi di carattere tecnico, economico, finanziario e fiscale conseguente all'esecuzione delle relative attività.

7) Ciascuna Società si obbliga ad ottemperare a quanto disposto dalla L. 136/2010 e s.m.i. relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

8) Il Raggruppamento di Imprese si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità, nei seguenti casi:

- con la liquidazione di tutte le pendenze;



- per il verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto previste dal vigente ordinamento.

9) Il mandato è gratuito ed irrevocabile ed è accettato dalla mandataria; la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti dell'Ente Appaltante.

10) I rappresentanti delle Società, inoltre, dichiarano e si danno atto, sotto la propria responsabilità, che non sussistono le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice Penale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato: Sperandio Marco

Sandro Ronc

Cesaro Osvaldo

Repertorio n. 88.948

Raccolta n.

14.834

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io qui sottoscritta dottoressa Aminta Mele, notaio in Segrate iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, che le persone di seguito indicate, della cui identità personale io notaio sono certa, hanno apposto le proprie firme in mia presenza in calce ed a margine dell'atto che precede, atto del quale io notaio ho dato lettura:

SPERANDIO MARCO, nato a Bergamo il giorno 29 giugno 1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società "REA DALMINE S.P.A." con sede in Dalmine (BG) via Dossi snc, munito degli occorrenti poteri;

RONC SANDRO, nato ad Aosta (AO) il giorno 6 febbraio 1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società della Società "F.LLI RONC - S.R.L." con sede in Introd (AO), località Champgerod, munito degli occorrenti poteri;

CESARO OSVALDO, nato ad Eraclea (VE) il giorno 8 novembre 1949, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società "CESARO MAC. IMPORT S.R.L." con sede in Eraclea (VE) via delle Industrie n. 28, munito degli occorrenti poteri.

Segrate, via Ligabue n.114, diciotto settembre duemiladiciotto, alle ore 16,20.

Firmato: Aminta Mele notaio



Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta, dottoressa **Aminta Mele**, Notaio in Segrate (Collegio Notarile di Milano), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 31 agosto 2020 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.
Segrate, ventisei giugno duemiladiciannove, nel mio studio in via Ligabue n. 114.

File firmato digitalmente dal Notaio Aminta Mele





Certificazione di conformità di copia analogica ad originale informatico

(art. 23 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e art. 68-ter l. 16.02.1913, n. 89)

La sottoscritta dott.ssa Stefania Fanizzi, in qualità di Ufficiale rogante della Regione Autonoma Valle d'Aosta, certifica che la presente copia, redatta su supporto analogico, è conforme al documento originale informatico (contratto di appalto Rep. n. 14767 del 02.07.2019), esistente presso l'Ufficio attività contrattuale, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e dell'art. 68-ter l. 16.02.1913, n. 89, ad uso esclusivo d'ufficio, omissi gli allegati da B a F.

Aosta, lì 15.07.2019

